

Legge federale sul riconoscimento di convenzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 2010²,
decreta:*

Art. 1 Oggetto del riconoscimento

Il Consiglio federale è autorizzato a riconoscere convenzioni tra istituzioni private per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio se, per lo stesso oggetto, è esclusa la conclusione di un trattato internazionale.

Art. 2 Premesse

Il riconoscimento di una convenzione secondo l'articolo 1 presuppone che:

- a. sia garantita la reciprocità;
- b. la convenzione sia compatibile con la politica svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni; e
- c. siano state consultate le commissioni competenti dell'Assemblea federale.

Art. 3 Revoca del riconoscimento

Il Consiglio federale può revocare in ogni momento il riconoscimento di una convenzione se:

- a. la reciprocità non è più garantita;
- b. le disposizioni della convenzione vengono gravemente violate; o
- c. la tutela degli interessi del Paese lo esige.

Art. 4 Applicazione

Se riconosciuta dal Consiglio federale, una convenzione è applicabile in tutto il territorio svizzero.

¹ RS 101
² FF 2010 4853

Art. 5 Pubblicazione

¹ Ogni decreto del Consiglio federale concernente il riconoscimento o la revoca del riconoscimento è pubblicato nel Foglio federale.

² La convenzione è pubblicata con il decreto di riconoscimento.

Art. 6 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.